

Tribunale di PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC con

istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Ins. MAROTTA Claudine Amalia

- Ricorrente

Contro

M.I. – Ministero dell'Istruzione

(già MIUR), in persona del

Legale rappresentante pro tempore

C.F./ P.I. 80185250588

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

- Resistente

§ § §

L'Ins. MAROTTA Claudine Amalia, Codice Fiscale MRTCDN82D55F158Q, nata il giorno 15.04.1982, a Messina e residente in Via Medici n.39 di Sant'Agata di Militello (Me), elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la PEC *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

premesso

- 1)** Che, la deducente è titolare nel posto sostegno psicofisico (EH) del plesso "G. Faranda" di Tortorici (Me), cod. MEEE89101D, come risulta nella domanda di mobilità inoltrata (All. n.3);
- 2)** Che la ricorrente è docente di ruolo con decorrenza giuridica dall'1.09.2009 (All. n.9);
- 3)** Che l'insegnante ha partecipato alle operazioni di mobilità dell'a. s. 2022/23 con l'inoltro della domanda prot. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.6760270.13-03-2022 (All. n.3), con la quale ha chiesto il trasferimento in un posto di sostegno (scelta n.1) o in un posto speciale a indirizzo didattico differenziato (scelta n.2), per i quali ha collocato in ordine di gradimento n. 1 il sostegno psicofisico, n. 2 il sostegno udito e n. 3 il sostegno vista, ed indicato le seguenti sedi della provincia di Messina:

1	Comune	I199 ME	SANT'AGATA DI MILITELLO
2	Scuola	MEEE885049 ME	FRAZ. PIANA
3	Scuola	MEEE87901V ME	CAPUANA S.AGATA DI MILITELLO
4	Scuola	MEEE877017 ME	TORRENOVA



5 Scuola MEEE830034 ME CONO MICALE ALBERTI
6 Scuola MEEE82601A ME ACQUEDOLCI
7 Scuola MEEE83402A ME CAPO D'ORLANDO - CENTRO

4) Che per l'a. s. 2022/23 dette le operazioni sono regolate secondo quanto disposto dal **CCNI del 27.01.2022 valido per il triennio 2022/25** (All. n.11) ed in base alle specifiche disposizioni stabilite **dall'O.M. n. 45/2022** (All. n.12), ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994;

5) Che la predetta contrattazione prevede la compilazione e la trasmissione delle domande di mobilità esclusivamente tramite la piattaforma telematica "Istanze OnLine" del M.I.;

6) **Che la ricorrente ha inviato telematicamente la domanda di trasferimento in data 13.03.2022 ed il 14.04.2022 l'Ufficio Scolastico addetto al controllo l'ha illegittimamente cancellata, come risulta nell'area riservata del portale telematico di inoltro** (All. n.4);

7) Che il **Ministero non ha comunicato le motivazioni della cancellazione** della domanda in questione;

8) **Che con sentenza del 9 luglio 2022 (All. n.5), il Tribunale di Roma ha dichiarato la antisindacale la condotta del Ministro dell'Istruzione, per avere omesso di convocare i sindacati ricorrenti alle trattative finalizzate alla conclusione dell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2022-2025** (All. n.11), ed ha disposto la riapertura delle trattative;

9) Che il diniego del Ministero alla partecipazione della deducente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a. s. 2022/23 è illegittimo per i seguenti **MOTIVI DI DIRITTO**.

§ § §

A) Sulla plurioffensività della condotta antisindacale e sulla legittimazione del singolo lavoratore di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Secondo quanto esposto in premessa, che si richiama per brevità, la ricorrente ha partecipato a procedure di mobilità del corpo docente per l'a. s. 2022/23 dalle quali è stata cancellata in applicazione di una contrattazione illegittima, in quanto redatta in violazione dei criteri di rappresentatività delle OO.SS. e con un accordo sindacale decentrato siglato il 27.01.2022, a seguito della partecipazione e con il solo consenso della sigla sindacale Cisl scuola, così come accertato con la sentenza del 9 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Roma (All. n.5), che ha rilevato la condotta antisindacale del Ministero dell'Istruzione ed ha ordinato la riapertura delle



trattative con l'inclusione delle OO.SS. ricorrenti.

“In tema di condotta antisindacale, l'eventuale natura plurioffensiva del comportamento datoriale, che abbia dato luogo anche ad una lesione dell'interesse individuale del lavoratore, comporta l'insorgere di due azioni - quella collettiva e quella individuale - distinte, autonome e senza interferenze. ..” (Giustizia Civile Massimario 2013, Cassazione civile sez. lav. - 08/07/2013, n. 16930, All. n.6).

Nel caso in questione la ricorrente è docente assunta a tempo indeterminato nel ruolo ed alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, sottoposta ad ogni disposizione, normativa o regolamentare, da questo adottata.

*“La disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è oggetto di contrattazione collettiva; questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio **la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico.**”* (Massima, Corte Appello Catania sez. lav., 25/10/2019, n.990, All. n.8)

Per tale ragione **il comportamento antisindacale “plurioffensivo” tenuto dal Ministero, in occasione della regolamentazione delle operazioni di mobilità del corpo docente per il triennio 2022/2025, ha leso sia l'interesse dei sindacati ricorrenti, esclusi dalla contrattazione, che l'interesse della ricorrente**, singolo lavoratore, che è stata esclusa dalle procedure di mobilità in applicazione di una norma costituita in maniera irregolare. La richiamata plurioffensività del comportamento datoriale comporta, pertanto, la **possibilità per il singolo lavoratore di agire in giudizio per la propria tutela individuale.**

Al riguardo si chiarisce che *“appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il comportamento antisindacale del datore di lavoro pubblico, anche con riferimento alle categorie di pubblici dipendenti ...”* (Consiglio di Stato 12/6/2002, n. 1647/2002, Pres. Giacchetti, Rel. Faberi, in Foro it. 2003 parte terza, 216).

L'art. 28 dello statuto dei lavoratori, inoltre, attribuisce la legittimazione attiva nel procedimento di repressione della condotta antisindacale agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali interessate, che agiscono non solo per la tutela dei diritti sindacali dei propri membri ma anche per la tutela degli interessi di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati (Cass 1998/10324).

L'esito del giudizio intrapreso dalle OO.SS. escluse dalla contrattazione di mobilità



del 27.01.2022, ovvero **la dichiarata condotta antisindacale** del Ministero dell'Istruzione, quindi, **incide anche sulle sorti lavorative della ricorrente, che ha diritto ad essere tutelata dal comportamento antisindacale del proprio datore di lavoro, indipendentemente dall'adesione alle sigle sindacali ricorrenti.**

§ § §

B) Sulla violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90. Sulla violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.). Sull'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sull'onere della prova.

Il Ministero ha escluso la ricorrente dalle procedure di trasferimento dell'a. s. 2022/23, in esito ad un procedimento amministrativo e ad un'istruttoria di cui non ha reso noto le ragioni giuridiche della propria decisione.

“Ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

Tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie **il Ministero dell'istruzione ha escluso la deducente dalle procedure di mobilità senza alcuna spiegazione delle ragioni** poste a fondamento di siffatta determinazione.

La ricorrente, infatti, è venuta a conoscenza dell'esclusione dalle procedure di mobilità a seguito di un controllo sull'iter della domanda nell'area riservata del portale del Ministero dell'Istruzione.

Tale mancata “spiegazione giuridica” impone alla deducente di tutelare i propri diritti.

Al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, inoltre, sono riconosciuti poteri unilaterali ed esercizio di attività discrezionali o valutative, sottoposti alle regole del



diritto privato e non riconducibili ad esercizio di discrezionalità amministrativa o di potere pubblico di organizzazione.

“Nelle relative determinazioni, anche la pubblica amministrazione rimane vincolata agli obblighi fissati dalle clausole del contratto collettivo ed ai limiti derivanti dall'applicazione dei canoni di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) che informano l'esercizio dei poteri privati e, più in generale, alla rispondenza della scelta a criteri di adeguatezza e ragionevolezza” (Cass. 16 dicembre 2004 n. 23424, Cass., sez. un., 11 giugno 2001 n. 7859, ivi, § 3.1; Cass., sez. un., 22 marzo 2001 n. 128, ivi, § 1).

Nel caso in questione, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede dell'azione amministrativa è stata determinata da obblighi contrattuali derivanti da un accordo di mobilità viziato da condotta antisindacale di controparte.

Come accertato dal Tribunale di Roma, infatti, la contrattazione sulla mobilità del triennio 2022/25 è stata stipulata in una sorta di regime di “monopolio sindacale”, che ha determinato la condotta antisindacale del Ministero, con ovvie refluenze sulla legittimità delle procedure, che, dopo essere state illegittimamente attuate, devono essere rinegoziate.

Il Ministero ha quindi violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.), che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, ed il **principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione**, di cui all'art. 97 Cost.

La giurisprudenza, infatti, ha chiaramente ricondotto le regole civilistiche di valutazione delle condotte esecutive del contratto (collettivo o individuale) ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, in applicazione anche dell'art. 97 cost. (Cass. 27 agosto 2004 n. 17095, ivi, cap. II, § 8; Cass. 21 maggio n. 2004 n. 9747, in Foro it., 2005, I, 1367; Cass., sez. un., ord. 23 gennaio 2004 n. 1252, in Apicella, Curcuruto, Sordi, Tenore, op. cit., cap. V, § 5.2; Cass., sez. un., ord. 26 giugno 2002 n. 9332 ed altre).

Nel caso in questione il Tribunale di Roma, con la sentenza del 9 luglio 2022 (All. n.5) ha ritenuto che **la contrattazione di mobilità**, la cui applicazione ha determinato la cancellazione della domanda di trasferimento della ricorrente, **non si sia uniformata al principio dell'imparzialità della pubblica amministrazione** (art. 97 co. 1, Cost.), **che determina l'efficacia erga omnes del contratto collettivo.**

La contrattazione collettiva integrativa, in questione, si è svolta su materie, vincoli e limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, ma non sono state attivate le dovute procedure negoziali tra le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto



nazionale di riferimento.

La violazione di norme inderogabili da parte del Ministero, il mancato rispetto della rappresentatività della parte sindacale, costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, e la violazione del principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, hanno compromesso “oggettivamente l’efficace espletamento del ruolo delle organizzazioni sindacali soprattutto in una materia, quale quella della mobilità, che è particolarmente importante e delicata per i singoli lavoratori coinvolgendone interessi personali e familiari di rilievo (cfr. per un caso analogo, Trib. Roma 22/4/2017)”. (sent. Trib. Roma del 9.07.2022, All. n.5).

Sul punto si richiama l’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale “[...] nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [...]” (cfr. parere ARAN, All. n.7)

La cancellazione della domanda della ricorrente, determinata dall’applicazione della contrattazione di mobilità del 27.01.2022, condivisa e sottoscritta con un unico sindacato, è pertanto illegittima, in quanto si è formata in violazione alle norme di legge sopra richiamate.

§ § §

C) Sul diritto della ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità dell’a. s. 2022/23 ed alla rimozione di ogni effetto lesivo derivante dall’applicazione della contrattazione del 27.01.2022, viziata da comportamento antisindacale del datore di lavoro.

A seguito della Sentenza del Tribunale di Roma, sopra richiamata, è stato riaperto il negoziato tra le parti in questione per la revisione del CCNI di mobilità, che inciderà sullo svolgimento delle procedure per il biennio 2023/24 e 2024/25, con il conseguente illegittimo permanere delle disposizioni viziate adottate per l’espletamento delle procedure dell’a. s. 2022/23, che hanno determinato l’annullamento della domanda della ricorrente, **docente di ruolo con decorrenza giuridica dall’1.09.2009** (All. n. 9).

Il pregiudizio derivante dall’illegittima perdita delle *chances* lavorative della ricorrente, collegato alla negazione del diritto al trasferimento in una delle sedi richieste in domanda, attribuite ad altri docenti, come si evince dal bollettino dei movimenti pubblicato dall’A.T. di Messina con decreto Prot. n. 10427 del



17.05.2022 (All. n. 10), è attuale ed è destinato a produrre effetti nel tempo a causa della probabile e futura indisponibilità di tali posti, nei quali l'istanza della docente avrebbe dovuto essere soddisfatta.

La riapertura della contrattazione tra le parti, quindi, non fa venir meno il diritto alla tutela della ricorrente, anche a causa della permanenza degli effetti lesivi sul lavoratore derivanti dall'applicazione di una contrattazione viziata da condotta antisindacale del datore di lavoro.

“L'attualità del comportamento antisindacale non è esclusa dall'esaurirsi del singolo comportamento, atteso che la lesione dell'attività sindacale permane anche successivamente quando il comportamento denunciato sia suscettibile di produrre effetti durevoli nel tempo.” (Trib. Grosseto, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2003, 584)

Il Ministero, in applicazione di una contrattazione stipulata con accertato comportamento antisindacale, ha escluso la ricorrente delle procedure di trasferimento in questione, senza alcuna formale e giustificativa comunicazione, e ne ha impedito la partecipazione ai movimenti dell'a. s. 2022/23.

Dall'analisi della contrattazione si può, tuttavia, dedurre che la contestata esclusione sia stata determinata dall'applicazione e dall'imposizione di vincoli e limitazioni non accettati da tutte le rappresentanze sindacali, che avrebbero dovuto sottoscrivere il contratto in questione.

E' altresì attuale il diritto della ricorrente alla cessazione ed all'eliminazione di ogni atto, provvedimento e/o decisione presa dal Ministero in applicazione di un siffatto contratto.

La domanda di trasferimento della docente è stata evidentemente cancellata in maniera errata, in quanto la ricorrente è stata assunta con decorrenza giuridica 1.09.2009, come si evince da decreto dell'Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo - Sede di Padova, prot. 2646 del 14.04.2016 (All. n.9), ed ha diritto a richiedere di prendere parte alle operazioni di mobilità, infatti, è essere stata autorizzata, di fatto, dallo stesso Ministero all'inoltro della domanda di trasferimento, che è stata accettata dal sistema informatico di trasmissione telematica “istanze online” senza alcuna preclusione.

In ogni caso, qualora la contrattazione del 27.01.2022 avesse imposto dei vincoli e/o delle limitazioni, che hanno determinato l'esclusione della domanda della deducente dalle procedure, queste sono illegittime in quanto determinate dal Ministero in regime di “monopolio sindacale”, censurato con la sentenza del Tribunale di Roma del 9.07.2022.

La contrattazione è, pertanto, illegittima ab origine e deve essere disapplicata con il riconoscimento della ricorrente alla partecipazione alle procedure di mobilità del



corpo docente ed il conseguente diritto all'ottenimento della mobilità territoriale nella prima sede indicata in domanda o in quelle successive, per quanto di seguito meglio chiarito.

Dall'analisi della documentazione allegata alla domanda di mobilità ed in applicazione dei criteri che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dei docenti che hanno concorso alle procedure per l'a.s. 2022/23, si desume che il Ministero avrebbe dovuto processare la domanda della ricorrente con 247 punti, oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento, per un totale complessivo di **253 punti**.

L'analisi del bollettino di mobilità pubblicato dall'At di Messina in data 17.05.2022 (all.n.10), chiarisce, altresì, che la deducente avrebbe ottenuto certamente il trasferimento nel posto di sostegno in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento, se il Ministero non avesse ingiustamente annullato la domanda di trasferimento.

Quanto sopra chiarisce che, in ogni caso, l'applicazione della contrattazione del 27.01.2022, viziata ab origine, ha determinato l'illegittimo mancato trasferimento della ricorrente in una delle sedi della provincia di Messina in data in domanda.

§ § §

D) Sull'onere della prova.

Sull'onere della prova, si richiama il principio di "*vicinanza della prova*" secondo cui, per provare la fondatezza del diritto azionato, incombe sul Ministero la dimostrazione della corretta applicazione dei criteri e delle procedure utilizzate, in quanto non può chiedersi al lavoratore la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto ai fatti che può facilmente accertare (ord. Trib. Vicenza RG n.1591/2016 e sent. Trib. Firenze RG 3313/2016).

§ § §

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare la nullità - annullabilità e/o inefficacia e comunque disapplicare e revocare il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2022 - 2025 (all. n. 11) del 27.01.2022, per tutti i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente atto e nella sentenza del 9 luglio 2022 (all. n. 5) e quindi per la violazione delle norme in materia sindacale e conseguente condotta antisindacale delle relative procedure di contrattazione collettiva delle parti e con la conseguente inapplicabilità dello stesso



nella procedura di mobilità di cui è causa, anche per la sola posizione della ricorrente, avendo lo stesso illegittimamente inciso sulle sorti lavorative e sulla cancellazione dell'istanza di trasferimento - mobilità a cui ha partecipato la lavoratrice (odierna ricorrente) adottando all'uopo ogni relativo provvedimento e statuizione di legge;

2) Accertare, ritenere dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e quindi disapplicare e revocare l'esclusione della istante dalla partecipazione alle operazioni di mobilità - trasferimento di cui è causa per la violazione dell'articolo 3 della Legge 241 del 1990, dell'articolo 3 e 97 della Costituzione e di tutte le altre norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e per la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di cui agli articoli 1175 e 1375 Codice Civile, dell'articolo 40, comma terzo *quinques*, del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165, per tutti i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente atto e relativi allegati, ovvero per tutti i motivi che saranno ritenuti ed accertati di giustizia, ai fini dell'accoglimento delle domande della ricorrente, adottando all'uopo ogni provvedimento di legge ai fini del trasferimento della docente così come richiesto per l'a. s. 2022/23 e quindi ordinare al Ministero di compiere le relative attività e emissione dei conseguenti atti;

3) Accertare, ritenere dichiarare il diritto della ricorrente e quindi dichiarare nullo o annullabile e quindi revocare e rendere del tutto inefficace ogni effetto lesivo o impeditivo nell'ottenimento del trasferimento della ricorrente per l'a. s. 2022/23 e comunque conseguente all'illegittima applicazione della contrattazione collettiva di cui è causa, ovvero del 27 gennaio 2022, anche solo nei confronti della deducente, perché in violazione delle norme di legge sindacali e delle relative procedure adottando ogni conseguente provvedimento di legge ai fini del chiesto trasferimento;

4) Anche per l'effetto dell'accoglimento di cui ai punti precedenti, accertare, ritenere dichiarare l'illegittimità ed erroneità e per l'effetto annullare revocare e rendere prive di giuridico effetto le operazioni in mobilità dell'a. s. 2022/23 di cui è causa, anche per la sola posizione della ricorrente, nonché l'annullamento e la mancata elaborazione della domanda di mobilità avanzata dall'istante per l'anno scolastico 2022/23, volta ad ottenere il trasferimento della ricorrente così come chiesto e quindi accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ed il conseguente obbligo del Ministero di adottare tutti i relativi atti ed attività ai fini di procedere al trasferimento, della docente anche in sovrannumero, ordinando al Ministero di compiere le relative attività al fine di consentire alla ricorrente il trasferimento nel posto di sostegno (scelta n.1) o in un posto speciale a indirizzo didattico differenziato (scelta n.2) della scuola primaria, come indicato in domanda e quindi in una scuola del Comune di Sant'Agata Militello (I199ME), che è la prima



sede scelta, ovvero in una delle altre scuole individuate nella domanda, secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda e per l'effetto ordinare e condannare il Ministero resistente a compiere relative attività ed atti, come per legge;

5) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) con la maggiorazione di cui al D.M. 55 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni per l'uso di tecnologie informatiche-collegamenti ipertestuali nella redazione del presente atto e dei successivi e **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che il proprio domicilio digitale viene fatto presso la seguente posta elettronica certificata - p.e.c.: *massimilianofabio@pec.giuffre.it*

§ § §

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta d'identità;
- 3) Domanda di mobilità a.s. 2022/23 telematica con allegati;
- 4) Schermate estratte da istanze online di annullamento domanda di mobilità a.s. 2022/23;
- 5) Sentenza del tribunale di Roma del 9.07.2022;
- 6) Massima Cassazione civile sez. lav. - 08/07/2013, n. 16930;
- 7) ARAN quesito CQRS119;
- 8) Massima Corte appello sez. lav. - Catania, 25/10/2019, n. 990
- 9) Decreto retrodatazione giuridica assunzione ricorrente, prot. 2646 del 14.04.2016 dell'UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO, Sede di PADOVA;
- 10) Bollettino dei movimenti per la scuola primaria della provincia di Messina, prot. 10427 del 17.05.2022;
- 11) CCNI mobilità triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25;
- 12) Ordinanza n. 45 del 25 febbraio 2022 relativa alla mobilità 2022/23; Sant'Agata di Militello, 13.11.2022.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. PREMESSO

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR (oggi M.I.) e dai relativi uffici;



- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”*;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel **sito del MIUR (oggi M.I.)** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la richiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR (oggi M.I.)** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.
Sant'Agata di Militello, 13.11.2022.

Avv. Massimiliano FABIO

